



DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'11 NOVEMBRE 2008

INDICE

PREMESSA.....	4
INTRODUZIONE	5
1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	5
1.1. La responsabilità degli enti.....	5
1.2. I reati	5
1.3. Le sanzioni	8
1.4. Il modello di organizzazione e gestione e l’esonero da responsabilità dell’ente	8
IL MODELLO DI DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A.	13
PARTE GENERALE	13
I - La struttura del Modello e della Società	13
1. La struttura del Modello	13
2. I destinatari del Modello.....	14
3. La struttura societaria organizzativa	14
4. Deleghe e procure	16
5. Applicazione del Modello nelle società del Gruppo	16
II - Il Codice Etico della Società.....	17
III - Principi generali di controllo interno	18
IV - L’Organismo di Vigilanza	21
1. Caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza	21
2. Nomina, funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	22
3. Attività e <i>reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza.....	24
4. Verifiche periodiche	24
5. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	24
V - Diffusione del Modello	26
1. Comunicazione e informazione	26
VI - Sistema Sanzionatorio	27
1. Principi generali.....	27
2. Sanzioni per i lavoratori subordinati.....	27
3. Misure nei confronti dei dirigenti	28
4. Misure nei confronti degli amministratori	28
5. Misure nei confronti dei sindaci	28
6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e <i>partners</i>	28
PARTE SPECIALE – REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO	29
I - I Processi Sensibili di DCM	29
II - Reati di abuso di mercato (art. 25- <i>sexies</i> Decreto e 187- <i>quinquies</i> D.Lgs. 58/1998)	31
1. Fattispecie rilevanti.....	31
2. Processi sensibili	32
3. Principi generali di comportamento	33
4. Procedure specifiche	33
III - Reati societari (art. 25- <i>ter</i> Decreto)	35
1. Fattispecie rilevanti.....	35
2. Processi sensibili	39

3. Principi generali di comportamento	40
4. Procedure specifiche	42
4.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società	42
4.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile.....	43
4.3. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	43
5. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	44
IV - I reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25- <i>septies</i> Decreto)	45
1. Fattispecie rilevanti.....	45
2. Processi sensibili	46
3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche – rinvio al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81	46
V - Reati informatici (art. 24- <i>bis</i> Decreto)	49
1. Fattispecie rilevanti.....	49
2. Processi sensibili	51
3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche	51
VI - Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 Decreto)	52
1. Fattispecie rilevanti.....	52
2. Processi sensibili	56
3. Principi generali di comportamento	58
4. Divieti specifici.....	59
5. Procedure specifiche	59
VII - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 - <i>octies</i>).....	62
1. Fattispecie rilevanti.....	62
2. Processi sensibili	62
3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche	63
VIII - Reati Transnazionali (art. 10 L. 146/2006).....	64
1. Fattispecie rilevanti.....	64
2. Processi sensibili	64
3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche	65

PREMESSA

Davide Campari – Milano S.p.A. (di seguito anche “DCM” o la “Società”) intende, con l’adozione del presente modello (di seguito il “Modello”), rafforzare i propri presidi di organizzazione e controllo interno, in specifico riferimento alla disciplina dettata dal d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in seguito anche il “Decreto”), sensibilizzando altresì i destinatari del Modello a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tale Modello, nondimeno, rappresenta una formalizzazione di presidi, procedure e controlli già esistenti piuttosto che la creazione *ex novo* di un sistema di organizzazione, gestione e controllo e si inserisce all’interno di un più vasto e organico sistema previsto dalla Società nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile e in adesione alle *best practices* societarie in materia di *corporate governance* ed ai principi e alle regole del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società l’11 novembre 2008, è stato predisposto seguendo le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex d. lgs. 231/2001* di Confindustria, aggiornate da ultimo il 31 marzo 2008.

La Società, attraverso l’opera precipua dell’Organismo di Vigilanza, sottoporrà il Modello a costante verifica della sua efficacia ed efficienza, per i fini indicati dal Decreto, e procederà, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell’Organismo di Vigilanza (Comitato Audit), alle modifiche e alle integrazioni che risulteranno opportune.

INTRODUZIONE

1. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

1.1. La responsabilità degli enti

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale – amministrativa degli enti, quali, in particolare, le società di capitali, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica, autrice diretta e materiale dell'illecito penale.

Superando parzialmente il tradizionale principio *societas delinquere non potest*, il legislatore, pur prevedendo sanzioni di matrice necessariamente amministrativa, non potendosi irrogare ad un ente le sanzioni personali tipiche della repressione penale, ha connotato con forti tratti penalistici l'intero istituto; a titolo esemplificativo, i principî generali sono quelli tipici del diritto penale (artt. 2-4 Decreto – d'ora in poi il riferimento a meri articoli senza specificazione del testo normativo s'intendono riferiti al Decreto) e le norme di procedura ricalcano fortemente il rito penale (artt. 34 ss.), attribuendo al giudice penale la competenza a conoscere e decidere della responsabilità dell'ente.

L'ente risponde, ai sensi del Decreto, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. (art. 5, comma 1).

L'ente è responsabile anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

L'ente avente sede principale in Italia è altresì responsabile per i reati commessi all'estero allorché tali reati siano conoscibili dal giudice italiano ai sensi degli artt. 7-10 del codice penale e per essi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4).

1.2. I reati

L'ente risponde non di tutti i reati commessi da suoi esponenti a suo interesse o vantaggio ma solo di quelli tassativamente previsti dal Decreto

agli articoli 24 e seguenti. L'elenco è stato ripetutamente ampliato dal legislatore e, attualmente include i seguenti reati:

▪ Reati contro la Pubblica Amministrazione

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.).
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.).
- concussione (art. 317 c.p.).
- corruzione per atto d'ufficio (art. 318 c.p.).
- corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.).
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* c.p.).
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.).
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.).
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

▪ Reati societari e finanziari

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.).
- falso in prospetto (art. 173-*bis* d.lgs. 58/1998)¹
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.).

¹ Tale fattispecie incriminatrice era un tempo normata all'art. 2623 c.c., richiamato, dall'art. 25-*ter* lett. *d* e *e* del Decreto; in seguito all'abrogazione dell'art. 2623 c.c. e alla trasposizione della norma incriminatrice nel d.lgs. 58/1998 è dubbio se la commissione di tale reato possa ancora determinare la responsabilità dell'ente ovvero, in virtù del principio di tassatività della legge penale, il richiamo all'art. 2623 c.c. sia oramai privo di significato.

- impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.).
 - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
 - illecite operazioni sulle azioni o quote della società o della società controllante (art. 2628 c.c.).
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
 - omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.).
 - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
 - illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
 - aggio (art. 2637 c.c.).
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-bis (sanzione amministrativa) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
 - manipolazione del mercato (art. 185 e art. 187-ter (sanzione amministrativa) D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).
- Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
 - delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso in violazione dell'art. 55, comma secondo, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 o, in generale, delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 - delitto di lesioni gravi e gravissime commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, terzo comma, c.p.).
 - Altri reati (in sintesi)
 - delitti informatici e trattamento illecito di dati (articoli 491-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies c.p.).
 - delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p.).
 - delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.
 - delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

- delitti contro la personalità individuale – reati di schiavitù, prostituzione minorile e pornografia minorile (articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqies*, 601, 602 c.p.).
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.).

1.3. Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca della autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I criteri di scelta e commisurazione delle sanzioni sono descritti negli articoli 10 e seguenti del Decreto.

1.4. Il modello di organizzazione e gestione e l'esonero da responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede la possibilità per l'ente di andare esente da responsabilità se prova, nell'ambito del procedimento penale instaurato, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi, nonché di aver istituito un organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficacia del modello.

In particolare, l'art. 6 del Decreto prevede che:

“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto (soggetti apicali, *n.d.r.*), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7 del Decreto prevede inoltre che:

“Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) (persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, *n.d.r.*), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

DCM, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001 di Confindustria, aggiornate da ultimo il 31 marzo 2008 e approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008.

Tali Linee guida individuano i seguenti passi per la predisposizione di un modello adeguato :

- Identificazione dei rischi: individuazione dei settori e delle aree aziendali nei quali potrebbero realizzarsi i reati previsti dal Decreto e analisi delle possibili modalità attuative di tali illeciti nelle aree a rischio.
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire o di ridurre ad un livello accettabile i rischi della realizzazione dei predetti reati attraverso l'adozione di appositi protocolli ovvero valutazione del sistema di controllo già esistente all'interno dell'ente e suo adeguamento. A questo riguardo, Confindustria ha indicato i seguenti protocolli rilevanti del sistema di controllo preventivo, che DCM ha provveduto ad adottare, ove mancanti, o ad aggiornare:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
 - procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni strumenti di controllo;
 - poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali;
 - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
 - informazione e formazione del personale;
 - previsione di un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio delle violazioni delle procedure previste dal modello;

- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

Inoltre, per quanto riguarda i reati colposi commessi con violazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rilevano altresì i seguenti protocolli:

- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definita formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- formazione e addestramento dei lavoratori;
- comunicazione e coinvolgimento dei lavoratori;
- gestione operativa del sistema di controllo relativo ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro integrata con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- sistema di monitoraggio della sicurezza.

L'intero sistema di controllo interno è informato inoltre ai seguenti principi generali:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale da cui risultano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione nonché i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.
- principio di separazione delle funzioni, tale per cui nessun processo aziendale può essere gestito interamente da un unico soggetto, dovendo affidarsi la gestione delle diverse fasi a professionalità distinte; poteri e responsabilità sono chiaramente definiti e tra di loro coerenti.
- documentazione dei controlli.

- **Obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.**

Le procedure previste dal modello hanno in breve sintesi l'obiettivo di "tracciare" e ricostruire la formazione degli atti decisionali della società in modo che

- (i) sia garantita l'effettiva trasparenza;
- (ii) non vi sia identità tra i soggetti che assumono/attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza delle operazioni nei libri contabili della società e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti per legge sulle operazioni compiute;
- (iii) il sistema di archiviazione dei documenti sia tale da impedirne l'alterazione successiva;

- (iv) le modalità di accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate;
- (v) non siano corrisposti compensi di alcun tipo ad alcun soggetto se non congrui e per prestazioni effettivamente eseguite;
- (vi) eventuali sistemi di remunerazioni premianti siano coerenti con le mansioni e le attività svolte e siano conseguenti al raggiungimento di obiettivi realistici;
- (vii) i casi in cui sono ammesse delle deroghe alle procedure siano espressamente previsti.

E' opportuno evidenziare, da ultimo, che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello che, dovendo corrispondere alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

IL MODELLO DI **DAVIDE CAMPARI – MILANO S.P.A.**

PARTE GENERALE

I - LA STRUTTURA DEL MODELLO E DELLA SOCIETÀ

DCM, in coerenza con i principi etici e di governo aziendale ai quali sono orientate le proprie regole di comportamento, ha ritenuto doveroso adottare il presente Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione menzionata nella premessa (in conformità al disposto dell'art. 6 comma primo, lettera a) del D.Lgs. 231/2001) ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non soltanto costituiscono il presupposto perché la società possa beneficiare dell'esenzione da responsabilità, ma si pongono anche come naturale integrazione delle regole di *Corporate Governance* adottate e rispettate dalla Società.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati, ed il conseguente esonero da responsabilità nei confronti di tutte le realtà societarie del Gruppo Campari, la delibera di approvazione del Modello dispone che ciascuna società del Gruppo proceda a sua volta all'adozione del presente Modello, secondo le indicazioni di massima riportate nel paragrafo 5 che segue.

Nelle more dell'assunzione delle relative deliberazioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a dare formale comunicazione del Modello adottato dalla capogruppo ai presidenti dei consigli di amministrazione delle società controllate, anche per la necessaria ulteriore comunicazione alle rispettive strutture.

Il Comitato Audit e il Collegio Sindacale di DCM hanno preso atto del Modello e formalizzeranno il proprio impegno ad osservarlo, per quanto li possa riguardare, con il primo verbale utile.

1. La struttura del Modello

Il Modello, elaborato in conformità alle Linee Guida di Confindustria, si concretizza in un articolato sistema che può essere sinteticamente descritto come segue.

- Codice etico. Del Modello fa parte integrante il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 26 febbraio 2004 e di seguito riportato. Il rispetto delle prescrizioni

contenute in tale Codice è richiesto imprescindibilmente a tutti gli esponenti, i dipendenti e i collaboratori di DCM.

- Sistema di controllo interno. È l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo e il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi.
- Regole e procedure specifiche di condotta. All'individuazione di specifiche aree di rischio segue la previsione di regole e procedure atte a ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
- Organismo di Vigilanza. L'organo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. A tal fine è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché di un'adeguata autonomia finanziaria.
- Sistema disciplinare. DCM ha previsto un adeguato sistema disciplinare per sanzionare efficacemente la mancata osservanza delle misure previste dal Modello.

2. I destinatari del Modello

Destinatari del Modello sono gli esponenti aziendali di DCM e, in particolare, gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i collaboratori con funzioni direttive. In ogni caso sono destinatari del Modello i dirigenti ed i loro subordinati in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio, coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, i dipendenti della Società, nonché coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti rientranti nelle tipologie indicate nel Decreto (di seguito i "**Destinatari**").

3. La struttura societaria organizzativa

La Società è a capo del Gruppo Campari, attivo nel settore delle bevande alimentari e presente in 190 paesi con posizioni *leadership* in diversi mercati. Esso opera, in particolare, nei segmenti *spirit*, *wine* e *soft drink*.

Le azioni della Società sono quotate sul mercato regolamentato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.

DCM esercita le sue attività, anche a livello di Gruppo, in modo organizzato ed efficiente, attraverso apposite unità operative, strutturate secondo l'organigramma che di seguito si sintetizza:

- Area Corporate
 - Affari Legali e *Business Development*
 - Investor Relations
 - Finanza, Controllo e Tesoreria
 - Sistemi Informativi
 - Risorse Umane
 - Marketing
 - *Product Supply Chain*
- Area Business Italia
 - Risorse Umane
 - Sistemi Informativi
 - Amministrazione
 - Controllo
 - Marketing
 - Qualità
 - Commerciale
 - *Real Estate & Facility Management*
 - *Product Supply Chain*
- Area Business Germania/Svizzera/Austria
- Area Business Brasile
- Area Business USA
- Area Business Internazionale
- Area Business Vini
 - Risorse Umane
 - Commerciale Italia
 - Commerciale Estero
 - Marketing e *Public Relations*
 - Controllo
 - Stabilimenti e Produzione

4. Deleghe e procure

DCM presta la massima attenzione al conferimento dei poteri di rappresentanza della società, delineando un sistema di procure improntato ai criteri di efficienza e necessità. Il Consiglio di Amministrazione, o gli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro delegati, attribuiscono poteri di rappresentanza a dipendenti della Società per il migliore svolgimento delle attività sociali, attraverso procure notarili che precisano ambiti e limiti di tali poteri.

Esso inoltre delega sue attribuzioni a componenti del consiglio, in conformità alla legge e secondo quanto ogni anno descritto nella relazione sulla *Corporate Governance* allegata al bilancio.

5. Applicazione del Modello nelle società del Gruppo

Ciascuna società direttamente o indirettamente controllata da DCM, avente sede legale in Italia, entro il 31 dicembre 2008 dovrà adottare – con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione – il presente “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, eventualmente adattandolo alle singole realtà, con particolare riguardo alle specifiche rispettive aree/attività di rischio.

L' OdV di ciascuna società controllata coincide preferibilmente con l'OdV di DCM, salvo che per particolari ragioni una società deliberi di istituire un organismo di vigilanza autonomo ovvero di attribuire le funzioni dell'OdV direttamente all'organo dirigente, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto. In queste ultime ipotesi, gli Organismi di Vigilanza o gli organi dirigenti delle controllate, ove sia necessario il ricorso a risorse esterne per l'esecuzione dei controlli, richiedono preventivamente il supporto delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza della controllante e con questo si coordinano adeguatamente ed efficacemente, anche mediante scambio di informazioni o partecipazione reciproca alle riunioni.

II - IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

Si veda sul sito www.camparigroup.com

III - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO INTERNO

Il sistema di controllo interno è definito come il processo presidiato dal Consiglio di Amministrazione, dal management e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative nell'impiego delle risorse;
- affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario, nel rispetto della tutela della riservatezza del patrimonio informativo aziendale.
- conformità alle leggi, ai regolamenti e alle pertinenti procedure interne;
- salvaguardia del patrimonio aziendale, con attenzione a che il personale operi per il conseguimento degli obiettivi aziendali e senza anteporre altri interessi a quelli della Società.

Il Sistema di Controllo Interno è retto da principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi e le diverse unità operative.

Principi fondamentali

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per le unità operative può essere originata/attivata senza un'adeguata autorizzazione.
- I sistemi operativi (procedure, organizzazione, processi, sistema informativi) devono essere coerenti con le politiche di Gruppo ed il Codice Etico.

In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili e delle *best practices* internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

Valutazione dei rischi

- Gli obiettivi di ciascuna unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale della stessa.
- Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento.
- Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni.
- I processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.

Attività di controllo

- I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.
- Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.
- Lo scambio di informazioni tra fasi/processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.
- Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.
- Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili in ciascuna unità operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati.
- Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base dell'analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Informazioni e Comunicazione

- Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di *reporting* verso il management e verso l'Organismo di Vigilanza.
- I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione.
- I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni delle unità operative, secondo il principio "*need to know-need to do*".

Monitoraggio

- Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche e costante adeguamento.

IV - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7), come generalmente interpretate, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV") devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nella attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Tali requisiti possono essere soddisfatti prevedendo un'elevata collocazione dell'OdV nell'organigramma gerarchico della Società nonché flussi informativi direttamente nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, al fine di garantire efficienza ed efficacia dell'azione.

Continuità d'azione

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere inserito organicamente nella struttura della Società, sì da garantire un'attività di vigilanza continua ed integrata;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

L'Organismo di Vigilanza della Società – deputato, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto (art. 6 lettera b), a vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento continuo – è stato individuato nel comitato Audit.

In considerazione della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, esso può essere supportato da personale dedicato, dalle funzioni aziendali competenti, e da figure professionali esterne quando ciò risulti necessario.

2. Nomina, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri dell'OdV, avuto riguardo ai requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

Esso decade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; tuttavia, continua a svolgere *ad interim* le proprie funzioni sino alla sostituzione effettiva.

L'Organismo di Vigilanza nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare specifiche funzioni.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari del Modello;
- sull'effettività e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione del Modello, in relazione alle procedure e ai protocolli che la Società ha adottato o intende adottare;
- sull'aggiornamento del Modello, ove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni.

Su un piano più specificamente operativo all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo previste dal Modello, restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea");
- b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale;

- c) coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- d) coordinarsi con il responsabile di funzione per la formulazione e realizzazione dei programmi di informazione e formazione del personale sulle finalità e previsioni del Modello;
- e) coordinarsi con gli organismi di vigilanza delle società controllate, se nominati, ovvero svolgere l'attività di vigilanza nell'interesse delle controllate;
- f) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- g) effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello, soprattutto in relazione ad operazioni e atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- h) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione ai sensi del paragrafo 5 che segue;
- i) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello per le diverse tipologie di reato;
- j) coordinarsi con le varie funzioni e direzioni aziendali per la verifica dell'esistenza di ulteriori aree di rischio da mappare e per la definizione di ulteriori procedure e protocolli atti a prevenire i reati previsti nel Decreto.
- k) in caso di accertamento di violazioni del Modello, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o ad un Amministratore Delegato, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di Vigilanza ha inoltre l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o i Consiglieri di Amministrazione della stessa;

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3. Attività e reporting dell'Organismo di Vigilanza

- L'OdV riporta su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Degli incontri verrà redatto verbale, custodito a cura del Presidente.

Sarà cura dell'OdV preparare periodicamente un rapporto scritto sulle attività svolte in merito all'attuazione, aggiornamento ed efficacia del Modello, destinato al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Audit e al Collegio Sindacale.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici, ed in particolare, ma non esclusivamente, con le Aree Controllo Interno e Affari Legali.

4. Verifiche periodiche

L'OdV ha la responsabilità delle attività di verifica sul Modello che saranno svolte periodicamente effettuando specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle attività delle aree a rischio.

L'OdV formulerà e aggiornerà sistematicamente il piano delle verifiche (o programma di vigilanza).

5. Raccolta e conservazione delle informazioni

Le Funzioni aziendali interessate dovranno tenere obbligatoriamente a disposizione dell'OdV oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione anche proveniente da terzi e attinente all'attuazione del Modello stesso.

In particolare dovranno essere resi noti tempestivamente all'OdV:

- a) le decisioni relative a richieste, erogazioni ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) le richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per i reati previsti dal Decreto;
- c) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- d) le notizie relative al rispetto, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
- e) i rapporti preparati dai responsabili di altre Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza della norme di Decreto;
- f) il sistema di deleghe e procure della Società
- g) Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

Inoltre ogni informazione o segnalazione, anche di natura ufficiosa, che assuma rilevanza in ordine alle disposizioni del presente Modello e del Decreto, dovrà essere comunicata all'OdV che dovrà assicurarne la raccolta garantendo, ove del caso, la riservatezza dovuta ai segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o dei singoli coinvolti erroneamente o in mala fede.

All'uopo è stata creata una casella di posta elettronica dedicata (organismo231@campari.com), accessibile esclusivamente ai membri dell'OdV e alla quale chiunque potrà inoltrare eventuali segnalazioni.

V - DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. Comunicazione e informazione

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo di DCM assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle future, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili.

L'adozione del presente Modello sarà comunicata a tutte le risorse presenti in azienda, indicando la possibilità di scaricare una versione elettronica dello stesso sul sito Internet della Società www.camparigroup.com.

Ai nuovi assunti, invece, verrà consegnato un *set* informativo, comprendente ad esempio il Codice Etico, il CCNL e il presente Modello, con il quale si intende fornire le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione del Personale in collaborazione con l'OdV e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza della società.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione, che avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del Decreto, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

DCM promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners* commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori, per quanto ciò possa contribuire all'osservanza e all'efficacia del Modello.

VI - SISTEMA SANZIONATORIO

1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio delle violazioni delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale e dal suo esito, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia a prescindere dal carattere di illecito penale che la condotta possa configurare.

La sanzione è commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui la comprensione delle prescrizioni stabilite dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Salvo quanto previsto dalla legge, ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni stabilite dal CCNL applicabile, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Le sanzioni saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nell'illecito;
- delle altre particolari circostanze in cui è stato realizzato l'illecito.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte di dirigenti, del Modello, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex articolo 2104 c.c. (diligenza del prestatore di lavoro).

Posto che, diversamente da quanto previsto per gli altri dipendenti, il CCNL applicabile non prevede sanzioni specifiche per i dirigenti, in caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello ovvero di adozione, nello svolgimento di attività nell'ambito dei processi aziendali sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee, anche in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile

4. Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

5. Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto tutti i membri del Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti ivi compresa, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6. Misure nei confronti di collaboratori esterni e *partners*

La commissione dei reati di cui al Decreto da parte di collaboratori esterni, *partners* e fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società.

PARTE SPECIALE – REGOLE E PROCEDURE SPECIFICHE PER PROCESSI SENSIBILI E AREE A RISCHIO

I - I PROCESSI SENSIBILI DI DCM

DCM ha condotto un'approfondita analisi, finalizzata all'individuazione dei processi sensibili e delle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; alla luce di tale attività, è emerso che i reati per i quali sussistono rischi di commissione, tenuto conto delle specificità dell'attività sociale, sono allo stato, in ordine approssimativamente decrescente di rischio, i seguenti:

- Reati di abuso di mercato.
- Reati societari.
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Reati inerenti i sistemi informatici e il trattamento illecito di dati.
- Reati contro e in danno della Pubblica Amministrazione.
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- Reati transnazionali.

Il rischio relativo alle altre fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 appare ragionevolmente trascurabile.

La graduazione dei rischi relativi alle differenti tipologie di reato si spiega in considerazione delle specificità di DCM. Ad esempio, essendo una società con azioni quotate in mercati regolamentati, è soggetta alla stringente disciplina legislativa e regolamentare prevista dall'ordinamento per tale tipologia di società, con la conseguenza che i reati di *market abuse* appaiono prognosticamente quelli più a rischio, seguiti certamente dai reati societari, che vengono in rilievo in tutte le società di capitali, a maggior ragione se quotate.

Analogamente, l'elevato rischio di commissione di reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – rischio peraltro immanente in qualsiasi attività imprenditoriale – deriva in particolare dalla natura industriale dell'attività sociale. I rischi di reati connessi a infortuni sul lavoro aumentano, infatti, considerevolmente negli stabilimenti produttivi della Società, anche in relazione alla pericolosità delle sostanze (alcool e suoi derivati) impiegate nei processi di produzione.

Risulta invece non particolarmente elevato il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in quanto i rapporti che la Società intrattiene con la P.A. sono limitati alle normali relazioni che qualunque soggetto imprenditoriale ha con la P.A. (autorizzazioni, licenze sanitarie, contenzioso, verifiche ispettive, etc.), difettando invece di rilevanti contatti e rapporti direttamente connessi alla specifica attività sociale.

In ogni caso, tutti i processi aziendali devono essere svolti in conformità alle leggi vigenti, ai principi contenuti nel Codice Etico e alle regole contenute nel presente Modello e nei relativi protocolli attuativi.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di poteri di rappresentanza e alla definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nei paragrafi che seguono, per ciascuna categoria di reati, si descrivono sommariamente la fattispecie incriminatrici, nonché i principi generali e le regole procedurali specifiche adottate da DCM per prevenire la commissione di tali reati.

II - REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES DECRETO E 187-QUINQUIES D.LGS. 58/1998)

1. Fattispecie rilevanti

L'art. 25-*sexies* del Decreto prevede la responsabilità penale-amministrativa dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del d.lgs. 58/1998.

Inoltre l'art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 prevede la responsabilità dell'ente per le sanzioni amministrative previste dagli articoli 187-*bis* (abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* (manipolazione del mercato).

Si descrivono brevemente di seguito le norme sanzionatorie.

Abuso di informazioni privilegiata (art. 184 d.lgs. 58/1998)

Commette tale reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo di una società emittente strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate al primo punto.

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive).

Abuso di informazioni privilegiata (art. 187-*bis* d.lgs. 58/1998)

La condotta sanzionata in via amministrativa coincide con quella sanzionata penalmente, differenziandosi principalmente per l'assenza del dolo quale condizione necessaria per l'applicazione della sanzione.

Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)

Commette tale reato chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Manipolazione del mercato (art. 187-ter d.lgs. 58/1998)

Commette tale illecito amministrativo chiunque, fermo restando quanto previsto dall'art. 185, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

L'integrazione dell'illecito amministrativo prescinde, dunque, dall'idoneità concreta della condotta ad alterare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari.

Il comma 3 dell'art. 187 - ter TUF sanziona, inoltre chiunque pone in essere:

- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

2. Processi sensibili

Le aree considerate più a rischio, per la commissione dei predetti reati, appaiono essere tutte quelle connesse alla gestione di informazioni privilegiate, intendendosi per tali informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

3. Principi generali di comportamento

DCM adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa relativa agli illeciti di *market abuse*.

È fatto divieto ai soggetti iscritti nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, di cui all'art. 115-*bis* del d.lgs. 58/1998, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo poc'anzi descritte.

In particolare, è espressamente vietato ai predetti soggetti di:

- utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno della Società o per il fatto di essere in rapporti d'affari con la Società, per negoziare, direttamente o indirettamente, azioni della Società, di società del Gruppo ovvero di altre società quotate, per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la società o altre società del Gruppo;
- rivelare a terzi informazioni privilegiate relative alla Società e al Gruppo, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta o consentita;
- diffondere informazioni di mercato riguardanti la Società o il Gruppo false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo;
- compiere operazioni che abbiano l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale o determinare altre condizioni commerciali non corrette;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere comunicato al pubblico l'esistenza di tale conflitto di interesse;
- operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario.

4. Procedure specifiche

Coerentemente con il sistema di *Corporate Governance* e con i principi contenuti nel Codice Etico, il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto della procedura per il trattamento delle informazioni riservate e della procedura per la tenuta e l'aggiornamento

del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, approvate da DCM, che prevedono, in via generale:

- compiti e ruoli dei soggetti Responsabili della gestione di tali informazioni;
- le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i Responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione;
- i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o destinate a divenire tali;
- le misure per proteggere, conservare e aggiornare le informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non autorizzata all'interno o all'esterno della società delle stesse;
- le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate o destinate a divenire privilegiate;
- le regole sulla tenuta e l'aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, ai sensi dell'art. 115-*bis* d.lgs. 58/1998 e degli articoli 152-*bis* e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999. In particolare si prevedono i criteri di aggiornamento del registro e i vincoli all'accesso dello stesso..

Le operazioni di acquisto di azioni proprie devono avvenire in conformità a procedure interne, se presenti, e in ogni caso alle norme legislative e regolamentari applicabili.

In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati della Società è opportuno richiedere un parere preventivo al Responsabile Affari Societari.

La Società predispone un programma di informazione periodica dei soggetti inseriti nel registro di cui all'art. 115-*bis* sui reati e gli illeciti amministrativi di *market abuse* e sulle relative procedure aziendali in essere.

Le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati di *market abuse* possono essere aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure qui previste, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. Il responsabile che deroga alle suddette procedure è tenuto a richiedere una preventiva autorizzazione e successiva ratifica da parte del suo superiore gerarchico. Occorrerà infine darne immediata informazione all'Organismo di Vigilanza.

III - REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'art. 25-ter prevede la responsabilità dell'ente in caso di commissione di molteplici reati societari, di cui si riporta qui una breve descrizione delle fattispecie.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. cagioni un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato è procedibile a querela della persona offesa salvo che riguardi società quotate, nel qual caso è procedibile d'ufficio.

Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs. 58/98)²

L'art. 34 della Legge n. 262 del 2005 ha introdotto un nuovo art. 173bis all'interno del D.lgs. n. 58 del 1998 che, sulla falsa riga dell'abrogato art. 2623 del c.c., punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e notizie in modo idoneo da indurre in errore i suddetti destinatari.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo intenzionale);
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico);

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Commettono tale reato i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

Trattasi di reato proprio, i cui soggetti attivi sono identificabili nei responsabili della società di revisione; tuttavia, i componenti gli organi di amministrazione e controllo della Società e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, impedendo o ostacolando, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, abbiano cagionato un danno ai soci.

² Cfr. nota 1.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Occorre aggiungere che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

La fattispecie si realizza allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di

cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, non dà notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se il conflitto di interessi riguarda l'amministratore delegato, egli deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato, proprio dei liquidatori, si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Commette tale reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c)

Commettono tale reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Sono altresì puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

2. Processi sensibili

Le attività svolte da DCM nelle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati societari sono generalmente regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificamente a rischio (processi sensibili) in relazione ai predetti reati sono ritenute le seguenti:

1. attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti dell'impresa (i.e. redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
2. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
3. informativa societaria e rapporti con gli organi di vigilanza, di informazione e stampa (i.e. gestione delle informazioni d'impresa; comunicazione al mercato di informazioni rilevanti);
4. attività o condotte tenute in relazione allo svolgimento dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, idonee ad ostacolare i controlli sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa;

5. attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
6. compravendita di azioni e obbligazioni non negoziate su mercati regolamentati italiani ed europei; stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
7. gestione degli accertamenti ispettivi;
8. documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
9. gestione delle risorse finanziarie.

Il presente capitolo, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico della Società.

3. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari del Modello, in relazione al loro grado di coinvolgimento nei processi sensibili di cui sopra, devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi di *Corporate Governance* approvati da DCM, che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa e amministrativa della Società ed il sistema di controllo della gestione;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting;

Ai Destinatari del Modello coinvolti nei processi sensibili rilevanti è fatto, inoltre, specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, una o più delle fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

È previsto, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) comportarsi in modo tale da agevolare il regolare funzionamento degli organi sociali e del sistema amministrativo, contabile ed organizzativo della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

con riferimento al precedente punto 1:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle sue controllate;

con riferimento al precedente punto 2:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;

- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

con riferimento al precedente punto 3:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 4:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

4. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate nei precedenti paragrafi, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nel presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili:

4.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società

I documenti relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato corredati dalle

relative relazioni di legge, etc.) devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali in essere che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedano criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

4.2. Gestione dei rapporti con la società di revisione contabile

I rapporti tra DCM e la società di revisione contabile sono informati al pieno rispetto della normativa applicabile. In particolare, gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa ed incompatibile con la revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte dei medesimi *networks* della società di revisione. Eventuali deroghe, dovranno tempestivamente essere portate all'attenzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e potranno essere autorizzate solo dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e previo parere motivato del Comitato per il Controllo Interno.

4.3. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

Con riferimento alle attività di DCM soggette alla vigilanza di pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere svolte secondo le modalità disciplinate dalle procedure interne esistenti e relative:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es. bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

5. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

In aggiunta alle regole di *Corporate Governance* e alle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

IV - I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

L'art. 9 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 ha modificato il Decreto introducendo l'art. 25-septies, successivamente modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, istitutivo della responsabilità degli enti in caso di reati di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Tuttavia, la fattispecie delittuosa inserita nel D. Lgs. 231/2001 riguarda unicamente le ipotesi in cui l'evento-morte sia stato determinato non già da colpa di tipo generico, e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza, bensì da colpa specifica, consistente nella violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La sanzione per l'ente è notevolmente più elevata nei casi previsti dall'art. 55, comma secondo, del d.lgs. 81/2008, cioè se il fatto avviene in aziende che svolgono attività *lato sensu* pericolose.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato, agli effetti del Decreto, si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 C.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

"una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

2. Processi sensibili

I rischi di commissione dei predetti reati sono "trasversali" e riguardano tutti i processi e le attività aziendali. In particolare appaiono particolarmente a rischio tutti i processi legati al rispetto e all'attuazione delle prescrizioni e delle procedure previste dal d.lgs. 81/2008.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche – rinvio al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Per quanto concerne i reati in esame, il Modello trova un'efficace attuazione attraverso la scrupolosa osservanza del d.lgs. 81/2008. Non possono riportarsi nel presente Modello tutte le prescrizioni contenute nel citato decreto, che pertanto si richiama integralmente quale atto normativo integrativo del Modello, in relazione al quale l'OdV può esercitare tutte le sue prerogative, avvalendosi, se necessario, di personale specializzato.

In questa sede si pone l'accento soltanto sui principi generali e sulle macroaree di maggiore interesse, affinché i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel d.lgs. 81/2008.

In linea generale, DCM informa l'intera sua attività in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai seguenti criteri e alle seguenti misure generali:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- riduzione dei rischi alla fonte;

- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per lavoratori, dirigenti, preposti e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- predisposizione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- predisposizione di misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

In particolare, inoltre, la Società si adopera affinché vengano pienamente osservate tutte le prescrizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 in relazione ai seguenti ambiti:

- Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti;
- Obblighi dei lavoratori;
- Attribuzioni di responsabilità nel rispetto dei requisiti di professionalità imposti dal d.lgs. 81/2008 e di quanto previsto dall'art. 16 del predetto decreto in punto deleghe di funzioni;
- Valutazione dei rischi e stesura del documento di cui all'art. 17, comma primo, lett. a d.lgs. 81/2008;
- Servizio di prevenzione e protezione e monitoraggio della sua efficacia;

- Formazione, informazione e addestramento del personale;
- Sorveglianza sanitaria;
- Gestione delle emergenze;
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori;
- Istituzione, aggiornamento e buona tenuta dei registri, della documentazione e degli archivi richiesti dalla normativa applicabile;
- Definizione procedure interne per l'efficiente osservanza della normativa applicabile;
- Contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

V - REATI INFORMATICI (ART. 24-BIS DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

La legge 18 marzo 2008, n. 48, introducendo l'art. 24-*bis* del Decreto, ha istituito la responsabilità dell'ente in caso di commissione di taluni reati informatici, di cui si fornisce di seguito una breve descrizione

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Commette tale reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqüies* c.p.)

Integra tale reato la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617-*quater* c.p.)

Commette tale reato chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617-quinquies c.p.)

Commette tale reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Commette tale reato chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità,

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.e art. 635-quinquies c.p.)

Commette tale reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

La pena è più elevata se la condotta è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Delitti di falso riguardanti documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'ente risponde altresì per la commissione di qualunque delitto di falsità in atti (artt. 476 ss. c.p.) qualora esso riguardi un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Commette tale reato il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. Processi sensibili

Nell'ambito di DCM i processi a rischio di commissione dei reati del presente capitolo appaiono essere quelli connessi alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È fatto divieto a tutti i Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato poc'anzi descritte.

La Società predispone procedure interne, che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare, riguardanti l'utilizzo dei sistemi informatici e predispone adeguate misure affinché ne sia sempre salvaguardata la sicurezza, attribuendo idonei poteri di gestione e controllo al Responsabile dell'area Sistemi Informatici.

In particolare, la Società:

- disciplina l'accesso alle risorse e ai sistemi informatici da parte dei dipendenti e degli altri Destinatari del Modello in base a criteri di proporzionalità, necessità ed efficienza;
- organizza i sistemi informatici in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, "tracciare" ogni operazione effettuata;
- predispone adeguate misure di sicurezza per la protezione e la conservazione dei dati e per evitare accessi abusivi ai sistemi informatici aziendali;
- disciplina l'accesso e il trattamento di dati personali in conformità al d.lgs. 196/2003;
- predispone adeguate misure di gestione dei codici di accesso ai sistemi informatici affinché ne sia salvaguardata la segretezza.

VI - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E 25 DECRETO)

1. Fattispecie rilevanti

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano numerosi reati contro e in danno della Pubblica Amministrazione, dei quali si fornisce qui una breve descrizione.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di

applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-319 bis-320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

In caso di atto contrario ai propri doveri, la pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Le pene previste in caso di corruzione per un atto dovuto si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. Le pene previste in caso di atto contrario ai propri doveri si applicano anche nel caso in cui a commetterlo sia un incaricato di pubblico servizio. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Sono previste pene anche per il corruttore (art. 321 c.p.).

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Alcuni dei reati contemplati dagli articoli 24 e 25 del Decreto presuppongono il coinvolgimento di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio. Appare utile, pertanto procedere all'approssimativa individuazione di dette categorie.

L'art. 357 c.p. definisce, agli effetti della legge penale, pubblici ufficiali "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

Analogamente, l'art. 358 c.p. dispone che *“agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”*

La qualifica di pubblico ufficiale è pertanto riservata a coloro che formano (o concorrono a formare) la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono funzioni pubbliche per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. (Cfr., a titolo meramente esemplificativo, Cass. pen. n. 11417/2003 data ud. 21 febbraio 2003).

Inoltre, va ricordato che ai fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o di pubblico servizio non ha rilievo la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio o meno, né, tanto meno, se il soggetto del quale è necessario stabilire la qualifica, sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato o meno con l'organismo datore di lavoro, ma ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi. (Cfr., *ex multis*, Cass. pen. 11417/2003 cit.; Cass. pen. SS. UU. ud. 13 luglio 1998).

Infine, si sottolinea che, *ex art. 322-bis c.p.*, per "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio" si intendono, a seconda delle funzioni esercitate, anche i seguenti soggetti:

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Ai fini della determinazione della responsabilità del corruttore sono considerati "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", oltre ai soggetti indicati ai precedenti punti, anche le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

2. Processi sensibili

In considerazione dei rapporti che DCM intrattiene con le Pubbliche Amministrazioni o con soggetti che rivestono la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, nella seguente tabella sono riportate le attività ritenute più specificamente a rischio di commissione dei predetti reati:

PROCESSO SENSIBILE	AMMINISTRAZIONE O SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	FUNZIONE AZIENDALE INTERESSATA
Attività per la tutela degli interessi sociali e di categoria.	Autorità pubbliche nazionali e comunitarie	Presidenza e Affari Istituzionali
Contenzioso giurisdizionale.	Autorità Giudiziaria e Collegi Arbitrali	Affari Legali - Contenzioso
Procedimenti amministrativi in occasione di verifiche e sanzioni.	P.A. in genere (ivi incluse le Autorità Indipendenti)	Affari Legali – Contenzioso
Registrazione e deposito atti e documenti sociali presso il Registro delle Imprese.	Registri delle Imprese presso le Camere di Commercio	Affari Legali – Societario
Informazione societaria.	Consob – Borsa Italiana S.p.A.	Affari Legali – Societario; <i>Investor Relations</i>
Registrazione diritti di proprietà intellettuale	Ufficio Italiano Marchi e Brevetti – UAMI	Affari Legali – Marchi

Richieste di provvedimenti concernenti l'attività sociale, quali licenze, approvazioni e autorizzazioni varie.	Amministrazioni Centrali e Locali e Autorità comunitarie	<i>Product Supply Chain</i>
Acquisto fascette fiscali.	Agenzia delle Dogane	<i>Customer Management</i>
Verifiche fiscali.	Guardia di Finanza	Direzione Amministrativa
Pagamento accise.	Agenzia delle Dogane	Direzione Amministrativa
Verifiche fiscali, richieste di informazioni e pareri.	Agenzia delle Entrate	Direzione Amministrativa
Reportistica mensile in relazione a partecipazioni, finanziamenti, conti correnti e linee di credito.	Banca d'Italia	Direzione Amministrativa
Organizzazione concorsi a premio.	Ministero Attività Produttive	Direzione Commerciale – <i>Trade Marketing</i>
Organizzazione eventi e promozioni.	Enti Locali	Direzione Commerciale – <i>Trade Marketing</i>
Rilascio permessi, autorizzazioni e concessioni edilizie.	Enti Locali	Direzione <i>Real Estate</i>
Richieste e gestione di finanziamenti pubblici.	Ministero Sviluppo Economico e Regioni	Direzione <i>Real Estate</i>
Richieste di autorizzazioni e certificazioni.	Vigili del Fuoco, ASL, Arpa	Direzione <i>Real Estate</i> e <i>Product Supply Chain</i>
Conclusione e gestione rapporti contrattuali.	Aziende erogatrici di pubblici servizi (Enel, Italgas, etc.)	Direzione <i>Real Estate</i>
Accertamenti e verifiche qualità dei prodotti; ispezioni presso gli stabilimenti.	Ministero della Salute, ASL, Arpa, Laboratori pubblici di analisi	Direzione Qualità

Gestione trattamento dati personali.	Garante per la Protezione dei Dati Personali	Sistemi Informatici
Conclusione e gestione rapporti contrattuali.	Imprese telefoniche	Sistemi Informatici
Espletamento verifiche e controlli e rilascio autorizzazioni e certificazioni in materia di sicurezza ambientale, sanitaria e di prevenzione incendi.	ASL, Arpa, Vigili del Fuoco, Enti Locali, Forze di Polizia (NAS e NOE), Enti notificati, Prefettura, ISPESL	Direttori di Stabilimento
Gestione retribuzione e contribuzione del personale.	INPS, INAIL	Direzione Risorse Umane
Ammortizzatori sociali e altri rapporti.	Ministero del Lavoro	Direzione Risorse Umane
Verifiche in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro.	Ispettorato del Lavoro	Direzione Risorse Umane e <i>Product Supply Chain</i>

3. Principi generali di comportamento

I divieti di carattere generale di seguito specificati si applicano ai Destinatari del Modello e, in ogni caso, ai componenti gli organi sociali, ai dipendenti e ai collaboratori di DCM nonché a collaboratori esterni, consulenti e *partners* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

4. Divieti specifici

Nello specifico è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi regalia a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti sono di modico valore ovvero volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* del Gruppo. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- richiedere prestazioni a consulenti, fornitori e *partners* in genere che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi od effettuare prestazioni in favore di consulenti, fornitori e *partners* in genere, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale specifico, al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi.

5. Procedure specifiche

Ai fini del rispetto delle regole e dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari del Modello si attengono, sia in Italia sia all'estero, alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello.

- Ai Destinatari che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di DCM deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società mediante apposita procura o delega interna scritta.
- L'Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito dei rapporti con la P.A..
- I contratti tra DCM e consulenti, fornitori e *partners* in genere che intrattengono rapporti con la P.A. per conto di DCM, devono:
 - essere conclusi integralmente in forma scritta;
 - contenere clausole che tengano conto di quanto indicato nel prosieguo del presente paragrafo e finalizzate al rispetto del Decreto;
 - specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la P.A.
- I Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.
- I consulenti, fornitori e *partners* in genere dichiarano, nei contratti, di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, delle sue implicazioni per la Società, del Codice Etico e del Modello e di impegnarsi a rispettarli, astenendosi dal compiere attività che potrebbero configurare uno dei reati contemplati dal Decreto o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.
- Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- I soggetti responsabili delle competenti funzioni devono partecipare alle ispezioni e verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative (es. in materia tributaria, lavoristica ovvero di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro). Di tutto il procedimento ispettivo devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'Organismo di Vigilanza ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

5.1 Procedure specifiche di gestione delle risorse finanziarie

Affinché il Modello possa svolgere validamente la propria funzione preventiva in relazione ai reati previsti dal Decreto, e in particolare dagli artt. 24 e 25 dello stesso, devono essere adottate procedure aziendali particolarmente prudenti per quanto attiene la gestione delle risorse finanziarie. Tale area infatti si connota per la particolare esposizione al rischio di commissione di reati. Per questi motivi, la Società ha individuato, nell'ambito del sistema dei pagamenti adottato, le procedure e i protocolli più idonei a prevenire la commissione di reati all'interno dell'Ente, con specifico riguardo agli aspetti autorizzativi e alla modalità di pagamento.

In particolare:

- Sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti di valore superiore a euro 1000,00, salvo casi esaurientemente motivati e documentati.
- Sono previste apposite procedure informatiche di autorizzazione e controllo relative alla gestione dei pagamenti, dall'emissione dell'ordine sino all'attività di pagamento.
- Le note spese devono essere viste dai diretti superiori del richiedente in conformità alla specifica procedura vigente. Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela, vigenti o che venissero adottate in futuro per lo svolgimento di attività connesse a specifici processi sensibili.
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione degli adempimenti connessi alla gestione delle risorse finanziarie devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

VII - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 - OCTIES)

1. Fattispecie rilevanti

Il D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, detto anche "Decreto Antiriciclaggio" (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel *corpus* del Decreto il nuovo art. 25-*octies*, il quale estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto, infatti, la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

Si descrivono brevemente le fattispecie incriminatrici.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Commette tale reato chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili che DCM ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione delle risorse finanziarie in genere;

- gestione dei rapporti con fornitori/clienti/partner con particolare riferimento alle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c a favore di fornitori/clienti/partner.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie criminose di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. I Destinatari del Modello, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei predetti reati, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile e dalle procedure interne in materia di antiriciclaggio.

I Destinatari, in particolare, sono tenuti a:

- verificare la congruità delle offerte commerciali di vendita/acquisto rispetto alle specifiche tecniche;
- verificare la rispondenza dei servizi e/o prodotti forniti/acquistati, rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 5.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; mantenere evidenza delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza più blande per importi superiori, complessivamente, a euro 10.000.

VIII - REATI TRANSNAZIONALI (ART. 10 L. 146/2006)

1. Fattispecie rilevanti

La legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ampliando altresì, ex art. 10, l'ambito di operatività del Decreto: ai reati transnazionali indicati nella detta legge si applicano, infatti, le disposizioni di cui al Decreto.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La società è responsabile per i seguenti reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra:

- Reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR n. 43/1973) e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990).
- Reati relativi all'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/1998).
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

2. Processi sensibili

I principali processi sensibili, in ordine al rischio di commissione di reati transnazionali, che DCM ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- gestione dei rapporti con controparti estere, con particolare riferimento all'attività di gestione delle transazioni finanziarie effettuate attraverso c/c stranieri a favore di fornitori/clienti/partner/uffici di rappresentanza;
- gestione del contenzioso transnazionale, con riferimento ai reati di intralcio alla giustizia;
- assunzione del personale, con riferimento ai reati concernenti l'immigrazione clandestina.

3. Principi generali di comportamento e procedure specifiche

È espressamente vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato transnazionale. I Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati transnazionali, si attengono pertanto a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla normativa applicabile.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, i Destinatari sono tenuti a:

- conoscere la normativa italiana e straniera applicabile;
- adottare un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica fornitori/clienti/partner stranieri;
- selezionare le controparti straniere per la stipula di contratti e per la realizzazione di investimenti sulla base di criteri che prevedano, a titolo esemplificativo, la verifica della sussistenza di requisiti minimi, anche di onorabilità e professionalità, in capo alle controparti, la fissazione di criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard, l'identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard, l'identificazione di un organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- rispettare la normativa applicabile in materia di immigrazione, nell'ambito dei procedimenti di assunzione del personale, verificando, per i cittadini extracomunitari, la sussistenza dei requisiti per la permanenza nel territorio dello Stato;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali criticità o anomalie.